



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di Avellino

1

ORDINANZA N. 13 DEL 22/06/2022

IL SINDACO

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2022 -

Visto il decreto dirigenziale n. 270 del 10.06.2022 della Direzione Generale 18 della Giunta Regionale della Campania col quale è stato **RESO NOTO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI dal 15 giugno al 20 settembre 2022**, salvo proroghe, per tutte le aree di cui all'art. 2 della legge n. 353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree – dell'intero territorio della Regione Campania, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dal D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito nella L. 11.08.2014, n. 116, e in particolare dall'art. 14, co. 8 lett. b) che introduce il comma 6-bis all'art. 182 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;**

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE, fino al 20 settembre c.a., salvo proroghe, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Si rammenta, altresì, che durante tale periodo, nelle aree di cui sopra, è sempre espressamente vietato:

- la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
- l'abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti;
- accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 mt. da essi, nonché nei pascoli;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio, gettare fiammiferi o sigarette accese;
- accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 km. dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi;
- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Si **richiama**, altresì, l'attenzione sugli ulteriori **divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28.09.2017, n. 3**: "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, dell'obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio.

Durante il periodo di massima pericolosità vige:

- la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, libere da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, libere da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- l'obbligo dei concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze;
- la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SOLO DOPO IL 20 SETTEMBRE P.V., salvo proroghe, **È CONSENTITO** il raggruppamento e l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali o loro residui **CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE** di cui all'art. 185, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., effettuate sul luogo di produzione, attenendosi alle seguenti modalità:

- a) il materiale, raccolto in piccoli mucchi dovrà essere bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del terreno;
- b) il quantitativo di esclusivo materiale vegetale da bruciare, per ogni fondo, non deve essere superiore a tre (3) metri steri per ettaro;
- c) i cumuli da accendere dovranno essere predisposti il più lontano possibile da abitazioni e/o simili, in modo da non arrecare disagio al vicinato;
- d) durante tutte le fasi dell'attività, e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, dovrà essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- e) l'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- f) l'abbruciamento dovrà essere effettuato:

- dall'alba alle ore 10,00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per una distanza inferiore a mt. 100, mentre per le rimanenti zone agricole del territorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 17,00.

g) alla scadenza dell'orario predetto non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti.

Atteso l'obbligo dell'osservanza dell'art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui **dispone l'espresso divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi**, nonché, degli altri obblighi imposti dal richiamato art. 75 e dall'art. 76 del Regolamento Regionale 28.09.2017, n. 3, e dal decreto dirigenziale n. 270 del 10.06.2022 della Direzione Generale 18 della Giunta Regionale della Campania, i trasgressori saranno puniti:

- per le violazioni alla presente Ordinanza - salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge - secondo quanto disposto all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, così come

modificato dall'art. 16, comma 1, della L. 3/2003, vale a dire con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

- per le violazioni al comma 5 dell'art. 10 della L. 353/2000 - salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge - secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 10 della legge medesima, vale a dire con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,14; per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, secondo quanto disposto all'art. 178-bis del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3.

DISPONE

3

Che la presente Ordinanza sia:

- comunicata, per quanto di competenza, a:
 - **Comando Polizia Municipale;**
 - **Comando Stazione Carabinieri di Salza Irpina;**
 - **Comando Stazione Carabinieri Forestali di Serino;**
 - **Prefettura di Avellino – Ufficio Territoriale del Governo;**
- venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santo Stefano del Sole e sul sito internet istituzionale del Comune di Santo Stefano del Sole.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recane il "Codice del Processo Amministrativo".

Santo Stefano del Sole, 22 giugno 2022

Il Sindaco
f.to Dott. Gerardo Santoli